

- circondario del Tribunale di Rovigo, ai fini dell'accesso alla procedura familiare di liquidazione controllata del patrimonio, ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- che, con comunicazione del 13.06.2023, il Gestore della crisi individuato dall'O.C.C. aveva trasmesso loro un primo preventivo di spesa che indicava il compenso dell'OCC in € 16.000,00, importo successivamente rettificato, in quanto era stato indicato erroneamente il valore dell'attivo della procedura;
 - che il 30.06.2023 il Gestore nominato dall'O.C.C. aveva inviato un secondo preventivo, che indicava un compenso complessivo pari a € 14.500,00 (€ 11.885,25 per imponibile e € 2.614,75 per IVA), di cui € 1.500,00 da corrispondere, a titolo di acconto, all'accettazione del preventivo, € 6.000,00 da corrispondere sempre a titolo di acconto alla data della redazione della relazione a firma del gestore della crisi e i residui € 6.268,00 da includere come credito prededucibile nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio;
 - che i trovandosi in una condizione di sovraindebitamento, non erano stati in grado di pagare all'esperto nominato dall'O.C.C. la somma di € 7.500,00 prima della instaurazione della procedura di liquidazione controllata del patrimonio;
 - che, inoltre, da una simulazione del compenso dovuto all'OCC, considerati i valori dell'attivo e del passivo, facendo applicazione dei parametri medi decurtati del 20% il compenso in questione risultava pari a € 8.950,73 di cui € 7.336,66 per imponibile e € 1.614,07 per IVA, importo significativamente inferiore rispetto a quello di € 14.500,00 determinato dall'OCC;
 - che l'OCC non si sarebbe reso disponibile a ridurre l'importo preteso, o comunque a modificare i termini di pagamento individuati nel preventivo relativo al proprio compenso;
 - che essi avevano pertanto chiesto al Presidente del Tribunale di Rovigo la nomina di un professionista *ex art. art. 68 comma 1 CCII*, ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti al gestore della crisi nominato dall'OCC, e avevano indicato il dr. Filippo Carlin quale professionista disposto ad accettare l'incarico e il pagamento del relativo compenso al termine della procedura;
 - che il Presidente del Tribunale di Rovigo con decreto in data 11.08.2023 aveva nominato quale professionista *ex art. 68 comma 1 CCII* il dr. Filippo Carlin, il quale aveva redatto la relazione in merito alla valutazione di completezza e attendibilità

della documentazione e all'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei Sorze.

Tutto ciò premesso, va preliminarmente rilevato quanto segue.

L'art. 68 CCII stabilisce la competenza inderogabile dell'OCC *“costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 22 comma 2”* e solo *“Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”*.

In disparte il tema della teorica fruibilità del beneficio del patrocinio a spese dello Stato da parte del debitore che intenda accedere a una procedura di sovraindebitamento, è dirimente considerare che, anche a voler ammettere in via del tutto ipotetica che nell'art. 75 d.p.r. 115/2002 trovi spazio il compenso dovuto al gestore della crisi nominato dall'OCC, nel caso in esame, i ricorrenti e i componenti dei rispettivi nuclei familiari sono indubbiamente titolari di redditi superiori al limite posto dall'art. 76 del d.p.r. citato, sicché sarebbe del tutto sterile dilungarsi sull'argomento.

Appare tuttavia necessario interrogarsi sulla tutela da accordare al soggetto sovraindebitato in presenza di una ragione del tutto eccezionale che, ove si determini una ingiustificata compressione del diritto del debitore di accedere a una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, consenta una deroga alla competenza dell'OCC stabilita dall'art. 68 CCII, posto che tale disposizione non prevede - a differenza di quanto dispone l'art. 15 comma 9 L. 3/2012 - la facoltà del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato di nominare, in alternativa all'organismo di composizione della crisi, un professionista o una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall., o un notaio, per l'espletamento dei compiti e delle funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi.

Nel caso in esame, come risulta dal preventivo allegato, l'aver il Gestore della crisi posto come indefettibile, rispetto all'espletamento della propria attività preliminare, la condizione del pagamento di due acconti di non modesto importo (il primo all'atto dell'accettazione del preventivo e il secondo una volta redatta la relazione da presentare prima del deposito

della domanda di accesso alla liquidazione controllata del patrimonio) conduce il collegio a ritenere che nel caso di specie si configuri un giustificato motivo, di portata tale da consentire l'ammissione dei ricorrenti alla procedura di cui si discorre mediante l'ausilio del professionista nominato dal Presidente del Tribunale con decreto dell'11.08.2023.

Infatti, occorre rilevare che l'eventuale accordo tra l'OCC e il debitore sui compensi - e sui relativi acconti –si inserisce in un procedimento di natura concorsuale, che mira, da un lato, al risanamento della situazione di crisi del debitore, dall'altro, a garantire la tutela del ceto creditorio, per cui detto accordo deve essere necessariamente ispirato a criteri di economicità, opportunità e convenienza per la massa dei creditori, nonché a consentire l'accesso al debitore alla procedura di sovraindebitamento.

A conferma di ciò si osserva che dalla lettura dell'art. 270 comma II n. 2 si ricava l'unicità o, quanto meno, la continuità tra la figura dell'OCC e quella del liquidatore, anche ai fini della liquidazione del compenso, tenuto conto che l'art. 275 comma III CCII espressamente prevede la liquidazione del compenso dopo l'approvazione del rendiconto e la sua corresponsione solo dopo l'esecuzione del riparto.

Inoltre, l'art. 6 lett. a) CCII stabilisce che i compensi per le prestazioni rese dall'OCC sono crediti prededucibili, ossia soggetti alle regole del concorso e come tali destinati ad essere soddisfatti in misura anteriore e preferenziale rispetto ai creditori di grado inferiore. E pertanto idonei a incidere sulla percentuale di soddisfazione della massa dei creditori concorsuali.

Dunque, la procedura della liquidazione controllata, comprensiva anche della fase preliminare che si conclude con il deposito della domanda di apertura cui è allegata a pena di inammissibilità la relazione particolareggiata dell'OCC, deve essere considerata come una procedura unitaria il cui scopo è quello del risanamento della crisi del debitore e della soddisfazione del ceto creditorio, attraverso una procedura che nasce sin dall'origine come liquidatoria.

Tale concezione unitaria non può che comportare che la determinazione dei compensi per i compiti di professionista dell'OCC e del liquidatore spetta al Giudice che dovrà applicare parametri unitari, ossia quelli indicati agli artt. 10 e ss. del d.m. 202/2014 attualmente vigenti.



In particolare, l'art. 10 al comma 3, secondo capoverso, stabilisce che *“La misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”*. Il successivo comma 4 stabilisce *“L'organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.”*

Il successivo art. 14 del medesimo d.m. stabilisce che *“La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo. Per la determinazione dei compensi dell'organismo nominato dal giudice, nonché del professionista o della società tra professionisti muniti dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero del notaio, nominati per svolgere le funzioni e i compiti attribuiti agli organismi, si applicano le disposizioni del presente capo”*; infine, l'art. 15 d.m. n. 202/2014, stabilisce che *“Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione. 2. Sono ammessi acconti sul compenso finale.”*

Dunque, il preventivo e l'accordo sui compensi e su eventuali acconti, cui fanno riferimento le norme sopra richiamate, non può essere concepito quale accordo di natura esclusivamente privatistica privo di effetti sulla procedura, atteso che tali pattuizioni possono irrimediabilmente ledere l'interesse dei creditori concorsuali e anche l'interesse del debitore al risanamento della propria situazione debitoria.

Ed è proprio in tale ottica che devono essere individuati dei limiti legali – ispirati ai principi di proporzionalità, adeguatezza, convenienza - alle pattuizioni tra l'OCC e il debitore, in quanto gli accordi di cui si discorre possono irrimediabilmente frustrare l'interesse dei creditori concorsuali e del debitore, ponendosi come iniqui.

Alla luce di tali considerazioni, infatti, il Collegio non può non ravvisare che vi sia stata una palese compromissione del diritto del debitore di proporre la domanda di ammissione alla liquidazione controllata del patrimonio, determinata dal rifiuto dell'unico OCC costituito nel circondario di questo Tribunale di redigere la relazione imposta dall'art. 269



comma 2 CCII in difetto della corresponsione di due acconti (complessivamente pari a poco meno della metà di un compenso astrattamente configurabile), e tale circostanza costituisce giustificato motivo alla deroga della competenza prevista dall'art. 68 CCII.

Fatta questa premessa, osserva il collegio che l'istanza è stata legittimamente presentata congiuntamente dai ricorrenti, parenti in linea collaterale di 2° grado (fratelli), in quanto il secondo comma dell'art. 66 CCII considera membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, "i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76" e l'esposizione debitoria ha un'origine comune, derivando principalmente dalla gestione, da parte dei debitori, delle "imprese di famiglia";

È peraltro opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, in forza del presente provvedimento dovranno esse aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio di [] l'altra al patrimonio di [], secondo quanto dispone l'art. 66, comma 3, CCII ("*le masse attive e passive rimangono distinte*"). Pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente, il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, alla soddisfazione dei creditori del singolo ricorrente e di quelli comuni all'uno e all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un dei debitori alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro.

Il liquidatore dovrà inoltre procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione in ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, ecc.

Quanto alla condizione di sovraindebitamento descritta dalla lettera c) dell'art. 2 CCII, va osservato che il nucleo familiare di []

[]

[]



La odierna posizione debitoria dei ricorrenti, pari a € 1.931.628,67, deriva prevalentemente dalle garanzie personali prestate dagli stessi a favore delle società sopra indicate.

I fratelli svolgono ora attività di lavoro subordinato, ciascuno con una retribuzione netta mensile di circa € 1.500,00 comprensiva della 13^a mensilità.

È evidente che i ricorrenti, con le sostanze di cui dispongono, non sono in grado di far fronte alla predetta esposizione debitoria, che ammonta a € 1.931.628,67 (importo verificato dal professionista nominato dal Presidente del Tribunale) ed è così composta:

- CREDITORI IN PREDEDUZIONE:
 - I. Professionista dott. Filippo Carlin per un totale di € 6.344,00;
 - II. Liquidatore, importo determinato in via presuntiva in € 2.000,00 oltre agli oneri di legge, per un totale di € 2.537,60;
- CREDITORI PRIVILEGIATI:
 - III. Agenzia delle Entrate Riscossione – Padova, per debito IVA 2006, oltre a sanzioni, interessi ed oneri di riscossione di Padana Sedie s.n.c., per un totale di € 10.921,41;
- CREDITORI CHIROGRAFARI:
 - IV. Agenzia delle Entrate Riscossione – Padova, per debito IVA 2006, oltre a sanzioni, interessi ed oneri di riscossione di Padana Sedie s.n.c. per € 4.007,61;
 - V. Purple SPV S.r.l. (già Banca delle Marche S.p.a.) credito derivante da garanzie personali prestate da in favore di Padana Sedie Trading s.r.l. in Liq.ne per € 240.000,00;
 - VI. Purple SPV S.r.l. (già Banca delle Marche S.p.a.) credito derivante da garanzie personali rilasciate da e riferito a linee di



- credito concesse a favore di [] per € 887.144,96;
- VII. Siena NPL 2018 s.r.l. (già Banca Antonveneta) credito derivante da decreto ingiuntivo n. 2816/07 del 6.09.2007 con riferimento a vari rapporti, sia direttamente intestati agli ingiunti sia riferiti a garanzie prestate dagli stessi nell'interesse di Padana Sedie s.n.c. (a fronte dello scoperto del conto corrente numero 11774Q) e Padana Sedie Trading s.r.l. (in ragione dello scoperto del conto corrente 3960B), per € 489.438,00
- VIII. Fino 2 Securitisation s.r.l. (già Unicredit Banca Spa) credito derivante da garanzie personali prestate da [] in favore di Padana Sedie Trading s.r.l. in Liq.ne, in ragione dei rapporti di conto corrente n. 529057 e n. 529312 e di chiusura anticipata del contratto di Atlantic swap n. 229037UB scoperto del conto corrente 3960B, per € 142.667,01;
- IX. Special Gardant S.p.A. procuratrice speciale di Bramito SPV S.r.l., credito derivante da garanzie personali rilasciate da [] in favore di Padana Sedie s.n.c. per € 128.110,08;
- X. Ifis Npl Servicing S.p.A. in qualità di mandataria e procuratrice di Elipso Finance s.r.l. (già Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A.), credito fondato sul decreto ingiuntivo n. 2816/2007 del Tribunale di Padova per € 20.458,00;
- XI. Oasis Securitisation s.r.l. credito derivante da garanzie personali rilasciate da [] in favore di Padana Sedie s.n.c. per € 30.066,00.

I ricorrenti non sono proprietari di beni immobili, o di beni mobili registrati, né risultano proprietari di altri beni mobili utilmente liquidabili. Le disponibilità liquide giacenti sui conti correnti dei ricorrenti sono esigue e strettamente necessarie al mantenimento e al sostentamento degli stessi e dei componenti dei rispettivi nuclei familiari.

[] risulta peraltro titolare della Polizza Vita n. 21504569 - Alleanza Assicurazioni, dallo stesso sottoscritta in data 1.10.2008 e riscattata nel maggio 2023, il cui importo residuo alla data del 12.10.2023, di circa € 15.760,00, è stato accantonato su un libretto postale acceso a nome dello stesso ricorrente e in parte già utilizzato per far fronte a spese ordinarie, ma l'importo di € 10.000,00 viene messo a disposizione della procedura.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del professionista nominato ex art. 68 CCII, il quale ha verificato la completezza e la attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.

In considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti verificate dal gestore della crisi, i ricorrenti hanno l'obbligo di versare al liquidatore la somma complessiva mensile di € 500,00 (in particolare, [] dovrà versare € 300,00 e [] € 200,00), da mettere a disposizione della procedura familiare, nonché ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopravvenire durante

ad € 1.591,95.

Occorre infine procedere alla nomina di un liquidatore, che si ritiene di individuare nella persona dello stesso dr. Filippo Carlin.

P.Q.M.

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di []

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa **Benedetta Barbera** e Liquidatore, dott. **Filippo Carlin**, e dispone che quest'ultima accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;

ordina

alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il



quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina

la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto sul quotidiano "Il Gazzettino di Rovigo" e nel sito "www.fallimentirovigo.com" (oscurando i dati sensibili);

ordina

la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati alla ricorrente, a cura del Liquidatore;

ordina

ai debitori il rilascio dell'immobile al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi, all'esito delle procedure competitive disposte dal liquidatore;

dà atto

che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;

dispone

che risulti escluso dalla liquidazione il reddito di sino alla concorrenza dell'importo mensile di euro 1.247,00 mensili, nonché il reddito di sino alla concorrenza dell'importo mensile di euro 1.332,00, con obbligo di entrambi i ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

ordina

ai ricorrenti di versare entro e non oltre il 30.04.2024 un fondo spese di € 1.000,00 nel conto corrente intestato alla procedura;



dispone

che il Liquidatore:

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;



- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Così deciso in Rovigo nella Camera di Consiglio del 25.03.2024

Il Giudice relatore

Benedetta Barbera

Il Presidente

Paola Di Francesco